



FEDERICA PINTO

La riunione dei procedimenti per ragioni di connessione e continenza: osservazioni a margine dell'esperienza progettuale¹.

Il lavoro dà atto dei risultati della ricerca che l'A. ha condotto presso il Tribunale di Napoli, nella prospettiva di individuare il modello più efficiente per la trattazione simultanea di cause.

The paper gives an account of the results of the research the A. conducted at the Court of Naples, in order to identify the most efficient model for the simultaneous handling of cases.

Sommario: Premessa metodologica e introduzione al tema della ricerca – Sezione I: La riunione di procedimenti pendenti innanzi allo stesso ufficio giudiziario. La disciplina prevista dagli artt. 273 e 274 c.p.c.; 1. Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse – 2. Dalla teoria alla prassi, il confronto con i dati raccolti presso il Tribunale di Napoli – 2.1. Il rapporto tra la riunione dei procedimenti e la sospensione necessaria – 3. I compiti demandati agli addetti UPP. Sezione II: Il *simultaneus processus* nell'ipotesi in cui le cause (connesse) pendano innanzi a diversi uffici giudiziari – 1. La riunione dei procedimenti nelle ipotesi di continenza e connessione – 2. Dalla teoria alla prassi (quasi inesistente) – 2.1. (*segue*) I provvedimenti di sospensione – 2.2. I problemi connessi all'utilizzo dei sistemi informatici attualmente in uso.

Premessa metodologica e introduzione al tema della ricerca.

Il presente contributo è stato realizzato nell'ambito del più ampio progetto "Modelli organizzativi e innovazione digitale: il nuovo ufficio per il processo per l'efficienza del sistema-giustizia". Il progetto, che vede come capofila l'Università degli studi di Napoli Federico II, si proponeva come principale obiettivo quello di migliorare l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario, tramite un potenziamento dell'ufficio per il processo (d'ora in avanti, anche UPP). La ricerca oggetto di questo scritto è il frutto di un approccio metodologico peculiare basato sull'analisi di atti e provvedimenti (resi perlopiù nel periodo ricompreso tra il 2020 e il 2023)

¹ Intendo esprimere un sincero ringraziamento ai Presidenti Sdino e Cataldi, per il loro tempo e per l'aiuto nello svolgimento delle ricerche.

che sono stati raccolti presso il Tribunale di Napoli tramite l'accesso autorizzato al Pacchetto Ispettori² e al SICID³.

Tramite l'esame dei provvedimenti e lo svolgimento di altre attività progettuali è stato possibile: ricostruire il contesto di riferimento e verificare come in concreto è avvenuto l'inserimento degli addetti UPP nel Tribunale di Napoli; esaminare le criticità legate al funzionamento dell'ufficio giudiziario nel suo complesso (soprattutto con riferimento all'impiego di strumenti informatici che si rivelano inadeguati rispetto alle esigenze); elaborare una proposta di un modello organizzativo di gestione delle cause connesse, che ha come perno proprio l'UPP.

Più nel dettaglio, l'elaborato ha ad oggetto lo studio del modello più efficiente per la trattazione simultanea di cause, mediante lo svolgimento di verifiche preliminari in ordine ai presupposti per la riunione delle cause (pendenti innanzi allo stesso ufficio giudiziario o a diversi uffici) in caso di connessione e di continenza. La scelta di soffermarsi sulla riunione dei procedimenti, finalizzata alla trattazione simultanea delle cause, è dettata dal fatto che tale istituto nasce – come si vedrà – per realizzare obiettivi di economia processuale e migliorare la qualità della decisione.

Il risultato che ci si proponeva di raggiungere era quello elaborare una proposta rivolta agli uffici giudiziari per incrementare – anche mediante un potenziamento del ruolo degli addetti – l'impiego dell'istituto in esame allo scopo deflazionare il contenzioso, contrastare la tendenza alla parcellizzazione della domanda giudiziale e incentivare lo scambio in tempo reale di informazioni (tra gli uffici e all'interno dell'ufficio) in merito all'esistenza di procedimenti connessi.

Si è quindi proceduto, in un primo momento, all'esame dei provvedimenti per comprendere sia le modalità tramite le quali viene disposta la riunione nell'ufficio giudiziario di riferimento sia con quale frequenza vi si fa ricorso; di seguito, sono state individuate le problematiche relative al tema indagato, nonché elaborate alcune proposte.

Il presente lavoro si articola in due sezioni. Nella prima ci si occuperà dell'ipotesi in cui la medesima causa o più cause connesse pendano innanzi allo stesso ufficio giudiziario, muovendo dall'esame dei provvedimenti di riunione disposti a norma degli artt. 273 e 274

² Il Pacchetto ispettori è un *software* sviluppato all'interno della D.G.S.I.A. (Direzione generale per i servizi informativi automatizzati) per consentire principalmente all'Ispettorato Generale di poter estrapolare autonomamente e preventivamente all'accesso presso gli uffici, i dati necessari ai fini delle ispezioni, sollevando gli uffici da tale onere. L'applicativo, tuttavia, è posto anche a disposizione degli uffici giudiziari – indipendentemente dalle ispezioni – per consentire agli addetti del settore civile di utilizzare lo stesso ai fini del monitoraggio e della verifica dei dati gestiti. Pertanto, tale *software*, più evoluto rispetto ad altri programmi, è utilizzato dall'ufficio innovazione del Tribunale di Napoli per la rilevazione dei dati statistici e ha consentito di superare le criticità emerse in passato nella preparazione delle statistiche.

³ Si tratta di un applicativo ministeriale utilizzato dalle cancellerie per la gestione dei fascicoli informatici delle cause civili ordinarie, di lavoro e per i procedimenti di volontaria giurisdizione. Questa gestione riguarda l'intero procedimento, dall'iscrizione a ruolo fino al passaggio degli atti all'archivio o all'ufficio del giudice di grado superiore.

c.p.c.; mentre nella parte successiva saranno affrontati i problemi relativi alla riunione, quando le cause (connesse) sono instaurate innanzi a uffici giudiziari diversi.

Sezione I: La riunione di procedimenti pendenti innanzi allo stesso ufficio giudiziario.

1. Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse. La disciplina prevista dagli artt. 273 e 274 c.p.c.

La riunione dei procedimenti è «un istituto sorto nella prassi dei tribunali e volto ad alleggerire il lavoro giudiziario e renderlo più coerente, evitando che la pendenza dinanzi allo stesso giudice di più processi [identici o] collegati per l'oggetto renda necessaria la ripetizione di atti eguali nel contenuto e negli effetti, o almeno con una parte del contenuto o degli effetti identica»⁴.

Il codice del 1865 non faceva cenno all'istituto in parola, l'unico riferimento si rinviene nel regolamento generale giudiziario (art. 229, R.D. 14 dicembre 1865, n. 2641), seguito poi dal regolamento di esecuzione della legge di riforma del procedimento sommario (art. 31, R.D. 31 agosto 1901, n. 413), ciò probabilmente a conferma del fatto che si tratta di un istituto nato nella prassi degli Uffici giudiziari per sopperire all'esigenza di evitare un inutile dispendio di energie processuali.

L'importanza dell'istituto venne colta dal legislatore del 1942, il quale ha provveduto a inserire nell'attuale codice due norme che disciplinano la riunione dei procedimenti nell'ipotesi in cui gli stessi pendano innanzi allo stesso ufficio giudiziario: si tratta degli artt. 273 e 274 c.p.c.

Il primo, disciplina – com'è noto – l'ipotesi in cui la stessa causa pende innanzi al medesimo giudice o a giudici diversi appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, prevenendo rispettivamente, nel primo caso, che il giudice investito di entrambe le cause *debba* riunirle d'ufficio⁵; mentre, nella seconda ipotesi, che il giudice che ha notizia della pendenza del procedimento davanti a un altro giudice o altra sezione del medesimo ufficio giudiziario *debba* riferirlo al presidente dello stesso, il quale previa audizione delle parti, *deve* ordinare con decreto la riunione, indicando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento dovrà proseguire.

Con riguardo più nello specifico al provvedimento di riunione, questo – secondo l'opinione maggioritaria – non integra un provvedimento sulla competenza (data l'unicità dell'organo adito) e, per tale ragione, non è riconducibile alla litispendenza in senso tecnico⁶, di

⁴ G. FRANCHI, voce *Riunione di procedimenti*, in *Nss. Dig. It.*, 1969, XVI, Torino, p. 220.

⁵ Come emerge dalla prassi la riunione avviene sotto il numero d'iscrizione della causa più risalente. In dottrina tale soluzione era già stata suggerita da V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, 3 a ed., Napoli, 1964, p. 236.

⁶ Sul punto, Cass., 28 aprile 2004, n. 8101, nella quale si è affermato che «la pendenza di due procedimenti innanzi allo stesso ufficio esclude che si sia realizzata l'ipotesi di litispendenza, atteso che in una tale evenienza il giudice può disporre la riunione

conseguenza non trova applicazione l'art. 39, comma 1°, c.p.c.⁷. Si tratta dunque di un provvedimento ordinatorio non impugnabile ma revocabile, purché si dimostri l'inesistenza di un'unica causa⁸.

Apparentemente simile è la disciplina prevista per le ipotesi di cause connesse. L'art. 274 c.p.c. prevede infatti che se le cause connesse pendono innanzi allo stesso giudice questi può disporre d'ufficio la riunione; diversamente, se si tratta di cause connesse pendenti innanzi a giudici diversi appartenenti al medesimo ufficio, il giudice istruttore o il presidente di sezione che viene a conoscenza della riunione potrà riferirlo al presidente dell'ufficio il quale, sempre previa audizione delle parti, potrà ordinare con decreto «che le cause siano chiamate alla medesima udienza».

L'ipotesi in parola si differenzia da quella prevista dall'art. 40 c.p.c., dal momento che mentre in tale ultimo caso sono previste deroghe ai criteri di competenza al fine di realizzare il *simultaneus processus*, in quelli disciplinati dall'art. 274 c.p.c. non vi è alcuna conseguenza in termini di competenza⁹, dal momento che si tratta di cause pendenti innanzi al medesimo ufficio e che i rapporti tra le diverse sezioni del Tribunale integrano questioni di mero riparto interno piuttosto che di competenza¹⁰.

ai sensi dell'art. 273, comma 1°, c.p.c. dei vari procedimenti. Il mancato esercizio, di tale facoltà, da parte del giudice del merito, non costituisce - peraltro - errore denunciabile in cassazione».

⁷ Sulle differenze tra le due discipline v. Cass., 17 marzo 2006, n. 5894, nella quale si afferma: «deve escludersi che, in applicazione di un parallelismo con l'istituto della litispendenza, la regola disciplinatrice del quale è nel senso che il processo iniziato per secondo dev'essere definito in rito e non dev'essere trattato, nell'ipotesi in cui la riunione abbia luogo avanti allo stesso giudice di due procedimenti identici, il giudice debba trattare il processo considerando soltanto il primo giudizio, di modo che se esso presenta un problema in rito che impedisce la trattazione del merito, quest'ultima resti preclusa anche sul secondo. Infatti, ciò, oltre ad essere in contrasto con la stessa previsione della riunione obbligatoria dei procedimenti identici pendenti avanti al medesimo giudice, sarebbe anche in manifesto contrasto con quanto accade allorché un giudizio venga definito con pronuncia di rito e venga successivamente proposto un nuovo identico giudizio, la cui proposizione non è impedita dalla pronuncia in rito sul primo giudizio. Il parallelismo con l'istituto della litispendenza può soltanto suggerire che, in relazione a riti processuali imperniati sulle preclusioni, la verifica di una preclusione (di rito o di merito) nel primo processo determini l'effetto di impedire che nel secondo processo la preclusione possa essere superata». In un analogo ordine di idee, Cass., 21 aprile 2010, n. 9510.

⁸ Cass., 2 giugno 2000, n. 7377; Cass., 20 luglio 2001, n. 9906; Cass., 16 settembre 1995, n. 9785; App. Napoli, 26 gennaio 2009, n. 232.

⁹ C. E. BALBI, *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, in *Dig. disc. Priv. sez. civ.*, Agg., I, Torino, 2000; G. FRANCHI, *Riunione dei procedimenti*, cit., p. 214 e in *App.*, VI, Torino, 1986, p. 220; G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, 3 a ed., Padova, 2002, p. 474; L. MONTESANO e G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, 2., Padova, 2001, p. 1404; S. SATTÀ e C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, 13 a ed., Padova, 2000, p. 311; G. TARZIA, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, 2., 2 a ed., Milano, 2002, p. 191.

¹⁰ Da ultimo, si veda la pronuncia delle Sez. Un. (23 luglio 2019, n. 19882, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 1, p. 336, con nota di G. RUFFINI) che ha fatto il punto sui rapporti tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, chiarendo che nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, il rapporto tra le stesse non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario. Diversamente, per quanto concerne le sezioni specializzate agrarie, la qualificazione dei rapporti, tra queste e quelle ordinarie, nello schema della competenza dipende dalle "particolari caratteristiche della sezione" derivanti dall'apporto al collegio giudicante di membri laici.

Le differenze tra le ipotesi del 273 e quelle del 274 c.p.c. sono state oggetto di un ampio dibattito dottrinale. Secondo una prima opinione, esse risiedevano nel fatto che – nonostante in entrambe le norme si facesse riferimento alla riunione dei procedimenti, da intendersi come «l’atto con il quale il magistrato riduce ad unità due o più processi pendenti dinanzi alla stessa autorità giudiziaria» – la *ratio* sottesa alle due disposizioni fosse diversa. Giacché si riteneva che, mentre nei casi di cui all’art. 273 c.p.c. – trattandosi della medesima causa – l’obiettivo fosse quello di eliminare uno dei due processi pendenti (art. 273 c.p.c.); negli altri, lo scopo fosse quello di realizzare un cumulo di cause nell’ambito di uno stesso processo (art. 274 c.p.c.)¹¹. A tal riguardo, si sottolineava che nonostante sotto il profilo formale la disciplina prevista dalle norme in esame fosse pressoché identica, così come pure la stessa nozione di *riunione*, sotto il profilo funzionale le due ipotesi divergessero notevolmente.

In una direzione opposta si muovevano quanti sostenevano che nei casi del 273 c.p.c. più che di eliminazione (del processo instaurato per secondo) era opportuno discorrere di fusione dei procedimenti (divenendo unica la causa da decidere), il che comporterebbe l’acquisizione all’unico procedimento, che risulta a seguito della riunione, degli atti e di tutto il materiale istruttorio eventualmente raccolto nei due processi, sicché il giudice potrebbe avvalersi di tutte le allegazioni e delle prove raccolte nei due giudizi sino all’emanazione del provvedimento di riunione¹².

Dopo la novella del ’90 è prevalsa l’opinione secondo cui nei casi di cui all’art. 273 c.p.c. non si assiste a una *reductio ad unum* dei due procedimenti ma essi preservano la loro autonomia; con la conseguenza che il giudice investito della decisione possa conoscere solo i fatti allegati e il materiale istruttorio acquisito nel processo instaurato preventivamente, salva l’eventualità che, non potendo tale causa concludersi con una pronuncia di merito, venga meno l’impedimento alla trattazione di quella successivamente instaurata¹³. La ragione alla base di questa impostazione, che ha avuto seguito anche in giurisprudenza, è quella di evitare che le parti si servano dell’espedito della riunione al fine di superare le decadenze maturate nel primo giudizio¹⁴.

Diversamente, nei casi previsti dall’art. 274 c.p.c. (*i.e.* cause connesse) si ritiene pacificamente che la loro trattazione congiunta lasci inalterata l’autonomia dei giudizi, tant’è vero che al momento della decisione le cause sono considerate singolarmente. E ciò determina delle

¹¹ G. FRANCHI, *op. loc. cit.*

¹² G. FRANCHI, *Riunione dei procedimenti*, cit., p. 220 s.; G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, cit., p. 475; S. SATTA e C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 310; G. TARZIA, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, cit., p. 462; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, II, Milano, 1960, p. 310.

¹³ A. LORENZETTO PESERICO, *La continenza di cause*, Padova, 1992, p. 112; A. Attardi, *Diritto processuale civile*, 1., Padova, 1999, p. 300 s. V., inoltre, G. BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994, p. 226 e S. CHIARLONI, *Le recenti riforme del processo civile*, Bologna, 1992, p. 200.

¹⁴ Cass., 15 gennaio 2015, n. 567, in *Foro it.*, 2015, 11, I, p. 3691, con nota di O. DESIATO.

ripercussioni anche con riguardo alle preclusioni eventualmente maturate nel corso del processo e il materiale istruttorio raccolto.

Oltre che sul piano funzionale, le fattispecie in esame divergono anche per altri aspetti.

Si osserva, in primo luogo, che a differenza dell'ipotesi prevista dall'art. 273 c.p.c., nella quale il provvedimento di riunione è frutto di una scelta vincolata e può essere – anche previa sollecitazione di parte – disposto d'ufficio, nei casi di cui all'art. 274 c.p.c. la riunione viene disposta dal giudice solo se ritenuta opportuna. In altre parole, il provvedimento di riunione in tali casi è facoltativo e, di conseguenza, l'esercizio del relativo potere è rimesso a un apprezzamento insindacabile del giudice di merito¹⁵. Inoltre, la valutazione in termini di opportunità tiene conto non solo dell'esistenza in concreto di una connessione tra le cause ma anche dello stato in cui si trovano i diversi processi, in quanto l'utilità della trattazione simultanea non può essere vanificata dagli eventuali ritardi o complicazioni che deriverebbero dalla riunione¹⁶.

Peraltro, in tali casi, a differenza di quelli soggetti alla disciplina dell'art. 273 c.p.c., il presidente, al quale vengono trasmessi i fascicoli, non ordina la riunione delle cause bensì la chiamata delle cause innanzi al giudice designato (secondo i criteri previsti dall'art. 40 c.p.c., vale a dire quelli innanzi al quale pende la causa principale) il quale all'esito dell'udienza valuta l'eventuale riunione.

Infine, un ultimo aspetto sul quale è opportuno soffermarsi brevemente concerne l'ambito di applicazione.

Il concetto di *stessa causa* previsto dall'art. 273 c.p.c., coincide con quello previsto dall'art. 39, comma 1°, c.p.c. e deve pertanto desumersi ricorrendo agli usuali criteri soggettivi e oggettivi. Sennonché si è soliti estendere l'ambito applicativo della norma in esame ricomprendendo al suo interno anche le ipotesi di continenza di causa¹⁷. Diversamente, l'art. 274 c.p.c. troverebbe applicazione non solo nelle ipotesi di connessione oggettiva propria ma anche nei casi di connessione oggettiva impropria o connessione meramente soggettiva.

Una volta svolte le necessarie premesse in merito alla disciplina è bene evidenziare che entrambe le norme mirano soddisfare esigenze di economia processuale. È fuor dubbio che la *ratio* dell'art. 273 c.p.c. è, oltre quella di prevenire un possibile contrasto tra giudicati, quella di evitare una duplicazione dell'attività giurisdizionale sulla medesima controversia¹⁸; lo stesso

¹⁵ Sul punto v., tra le altre, Cass., 30 settembre 2022, n. 28539.

¹⁶ La riunione è invece obbligatoria, a norma dell'art. 151 disp. att., in caso di «[...] procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione». In questi casi il giudice *deve* disporla a meno che la riunione non renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale.

¹⁷ Sul punto, v. Cass., 2 luglio 2021, n. 18808, in merito alle preclusioni laddove vi sia continenza di cause.

¹⁸ A. LORENZETTO PESERICO, *La continenza di cause*, cit., p. 112 s.

può dirsi anche con riguardo all'ipotesi prevista nell'art. 274 c.p.c., dal momento che la norma mira a favorire la realizzazione del *simultaneus processus* allo scopo di garantire non solo il coordinamento tra le decisioni ma anche il rispetto delle esigenze di economia processuale. In questa prospettiva, lo strumento della riunione costituisce uno mezzo potenzialmente deflattivo del contenzioso, tramite il quale è possibile ridurre ad unità uno o più processi. Tuttavia, sotto il profilo dell'utilità è bene spendere qualche ulteriore considerazione. Se nei casi previsti dall'art. 273 c.p.c. lo scopo ultimo della riunione è quello di ottenere un'unica decisione valevole per entrambi i processi; nel caso della connessione è opportuno distinguere a seconda che le cause siano connesse per identità della *causa petendi* o del *petitum*. Se le due cause hanno in comune il titolo, l'esigenza di economia si manifesta prevalentemente nella fase istruttoria, dal momento che «le energie processuali spese per una causa sono utilizzate per la decisione dell'altra, senza che vi sia ripetizione di atti»¹⁹; se invece hanno in comune l'oggetto l'economia non si realizza tanto nella fase istruttoria, quanto all'atto decisionale, dal momento che l'accoglimento di una domanda esclude quello dell'altra. Infine, nel caso in cui la connessione sia soggettiva l'unico vantaggio derivante dalla riunione, in termini di economia processuale, è dato dalla maggiore probabilità di pervenire a una conciliazione.

Senonché, è bene precisare che non sempre le esigenze di economia processuale sono destinate a prevalere, potendo il giudice – investito della decisione di entrambe le cause – disporre la separazione delle stesse. Tuttavia, mentre nelle ipotesi dell'art. 273 c.p.c. la revoca del provvedimento presuppone una censura implicita del provvedimento di riunione, nelle ipotesi di connessione fra le cause la separazione può essere ancora una volta frutto di una scelta in termini di opportunità.

2. Dalla teoria alla prassi, il confronto con i dati raccolti presso il Tribunale di Napoli.

È bene a questo punto esaminare l'*iter* che conduce all'emanazione del provvedimento di riunione. Se le cause, connesse o identiche (le due ipotesi, come si dirà a breve, sono assoggettate alla medesima disciplina), pendono innanzi allo stesso giudice (persona-fisica) questi, conformemente al dato positivo, dispone d'ufficio la riunione delle cause; se invece le cause pendono innanzi a giudici diversi della stessa sezione, i fascicoli vengono trasmessi al presidente della *sezione* il quale rimette la trattazione di entrambe le cause al giudice investito della causa previamente iscritta al ruolo.

Solo quando le cause pendono innanzi a sezioni diverse del Tribunale, il giudice – che per primo ravvisa la sussistenza di una connessione tra le cause – lo segnala all'ufficio ruolo generale. Un incaricato presso l'ufficio provvede a chiedere alle cancellerie la trasmissione dei relativi fascicoli; una volta acquisiti li trasmette al presidente di gabinetto (ossia, un magistrato

¹⁹ G. FRANCHI, *op. cit.*, p. 221.

scelto tra i presidenti di sezione che mediante un meccanismo di rotazione settimanale ricopre tale ruolo), il quale – mediante la compilazione di un modulo *standard* nel quale non sono indicati i presupposti giuridici che legittimano la riunione – si limita ad individuare il giudice (che solitamente è quello della causa preveniente), al quale verranno trasmessi i fascicoli, che dovrà valutare se disporre eventualmente la riunione.

Capita per prassi che nonostante si segua l'*iter* ora indicato, il magistrato incaricato della decisione di entrambe le cause si rifiuti di disporre la riunione previa verifica dello stato delle cause pendenti. Da ciò si evince che di fatto spetta a quest'ultimo la valutazione in ordine all'opportunità di disporre la riunione delle cause connesse. In buona sostanza, a differenza di quanto traspare dalla lettera della norma la verifica in termini di opportunità è compiuta esclusivamente *a valle* dal magistrato investito della decisione di entrambe le cause, tant'è vero che, nonostante il dettato normativo lo preveda, in nessun caso il presidente dispone l'audizione delle parti.

L'assenza di un controllo immediato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 273 e 274 c.p.c. genera una serie di problematiche che incidono sulla corretta applicazione delle norme citate.

In particolare, si osserva che allo stato non constano provvedimenti di riunione disposti a norma dell'art. 273 c.p.c., mentre risultano – dai dati raccolti, relativi al triennio 2020-2023 – 903 riunioni disposte a norma dell'art. 274 c.p.c. Eppure, si verificano casi in cui la medesima causa pende innanzi a giudici diversi dello stesso ufficio.

La ragione di ciò è che vi è un [inspiegabile] assorbimento delle ipotesi naturalmente riconducibili alla previsione di cui all'art. 273 c.p.c. nella disciplina prevista dall'art. 274 c.p.c. Emblematico è il caso della causa iscritta al ruolo due volte. Le ragioni di tale duplice iscrizione – come si evince dalla lettura dei provvedimenti di riunione – è rappresentata il più delle volte dalla mancata allegazione, all'atto della prima iscrizione al ruolo, di alcuni documenti ovvero da imprevisti sorti al momento dell'invio della PEC. La giurisprudenza ha più volte ribadito che in tali circostanze la riunione dovrebbe avvenire a norma dell'art. 273 c.p.c.²⁰, e non dell'art. 274 c.p.c., con la conseguenza che il giudice – come si è visto in precedenza – dovrebbe conoscere solo i fatti allegati e il materiale istruttorio raccolto nel procedimento iniziato in un momento anteriore.

Inoltre, la sovrapposizione tra le ipotesi di cui all'art. 273 e quelle previste dall'art. 274 c.p.c. si verifica anche nelle ipotesi – assai frequenti, soprattutto in materia di famiglia – in cui la medesima domanda sia stata proposta due volte ma a parti invertite. Anche in tali casi, il giudice dovrebbe procedere alla riunione secondo quanto disposto dall'art. 273 c.p.c., decidendo esclusivamente la domanda proposta per prima.

²⁰ Cass., 25 marzo 2003, n. 4376.

La mancata applicazione dell'art. 273 c.p.c. comporta, dunque, anche l'assoggettamento delle ipotesi di continenza di cause nell'ambito di applicazione dell'art. 274 c.p.c. Ancora una volta la prassi diverge rispetto a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale anche in una recente pronuncia ha avuto modo di ribadire che le ipotesi di continenza devono essere ricomprese nella previsione di cui all'art. 273 c.p.c.²¹.

La sovrapposizione dell'ambito applicativo delle norme in esame è un dato al quale guardare con preoccupazione, dal momento che – come si evince chiaramente dalla lettera della norma – solo la riunione ex art. 273 c.p.c. è obbligatoria. Di conseguenza l'applicazione dell'art. 274 c.p.c., in luogo di quest'ultima, fa sì che la riunione sia sempre frutto di una scelta discrezionale rimessa [come di fatto accade] al magistrato indicato dal presidente dell'ufficio.

Inoltre, come si è visto, quando la riunione è disposta a norma dell'art. 273 c.p.c. il giudice conosce esclusivamente dei fatti allegati e il materiale istruttorio acquisito nel processo instaurato preventivamente, diversamente da quanto accade nelle ipotesi di cui all'art. 274 c.p.c. Da ciò deriva che la mancata applicazione dell'art. 273 c.p.c. potrebbe agevolare la parte che intende superare le decadenze maturate nel primo giudizio.

Inoltre, e più in generale, per come è concepito il sistema, l'istituto in esame diventa uno strumento che si presta facilmente ad abusi da parte dei difensori.

Si osserva, infatti che la corretta applicazione delle norme in tema di riunione presuppone che il giudice adito abbia contezza della pendenza di una causa identica o connessa pendente innanzi ad altro giudice appartenente al medesimo ufficio. Tuttavia, non esistono allo stato strumenti dei quali il giudice, o i suoi ausiliari, possono valersi per verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione. Di conseguenza, il provvedimento è sempre emanato a seguito di una segnalazione da parte dei difensori, che possono (e non devono) sollecitare l'emanazione del provvedimento. Ciò comporta che vi saranno casi in cui i difensori, non avendo interesse alla riunione (perché ciò equivale a ridurre le *chances* di vittoria, soprattutto con riguardo alle controversie seriali), ometteranno di sollecitare il giudice che di conseguenza non la disporrà. L'omissione dolosa delle circostanze che potrebbero giustificare l'emanazione del provvedimento potrebbe dipendere anche dalla volontà di aggirare le preclusioni eventualmente maturate in uno dei due giudizi.

Il rilievo tempestivo dei presupposti per la riunione dei procedimenti è invece auspicabile, soprattutto alla luce del peculiare rapporto di reciproca esclusione esistente tra l'art. 274 c.p.c. e il 295 c.p.c. (per il quale, v. *infra* § 2.1.).

Dall'analisi dei sistemi informatici è anche emerso un problema di natura tecnica legato al tema in esame relativo ai depositi degli atti in via telematica. Si osserva, infatti, che nel momento in cui viene disposta la riunione, ex art. 274 c.p.c., le parti devono depositare gli atti nel fascicolo della causa più risalente (anche detta «causa portante»), nel quale sono confluiti

²¹ Cass., 2 luglio 2021, n. 18808, cit.

i due procedimenti. Tuttavia, accade che, laddove i difensori delle cause riunite siano diversi, il difensore della causa «assorbita» non potrà automaticamente avere accesso al fascicolo della causa preventivamente iscritta al ruolo. La visione del fascicolo è subordinata a un intervento manuale che deve essere eseguito dal cancelliere.

Inoltre, dall'analisi dei fascicoli visionati sul SICID è emerso che in caso di riunione i fascicoli restano comunque separati, il che potrebbe rendere più gravosa l'attività del magistrato incaricato della decisione di entrambe le cause. Più nello specifico, facendo una ricerca sul SICID per «evento» si può verificare quali siano le cause nelle quali sia stato disposto il provvedimento di riunione, che figurano come «definite». Una volta però che si accede al fascicolo della causa riunita l'ultimo provvedimento che figura è proprio quello di riunione e non vi è un collegamento automatico al fascicolo della causa alla quale è stata accorpata. Nel prendere poi visione del fascicolo di quest'ultima, figura il provvedimento di riunione ma non anche il fascicolo della causa definita e accorpata. È ancora una volta la cancelleria a dover provvedere all'inserimento manuale degli atti relativi alla causa «assorbita» nel fascicolo della causa «portante».

Il che determina una serie di problemi tecnici, dal momento che la cancelleria non si premura di compiere tale attività contestualmente all'emanazione del provvedimento di riunione.

2.1. Il rapporto tra la riunione dei procedimenti e la sospensione necessaria.

In merito al rapporto tra la riunione dei procedimenti (disposta a norma degli artt. 273 e 274 c.p.c.) e la sospensione necessaria del processo si è espressa a più riprese la Suprema Corte stabilendo che nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti avanti il medesimo ufficio ovvero a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare il provvedimento di sospensione ex art. 295, ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, in ottemperanza alle previsioni degli artt. 273 o 274 del codice di rito, a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione²².

In questa prospettiva si ritiene che la riunione dei procedimenti sia uno strumento per evitare l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. e deve essere preferito a quest'ultima, salvo nelle ipotesi in cui lo stato delle cause, connesse, sia differente. La ragione di ciò sta nel fatto che la sospensione necessaria, che di fatto determina una stasi del processo dipendente, contrasta con le esigenze di economia processuale²³.

²² *Ex multis*, Cass., 23 luglio 2010 n. 17468; Cass., 8 luglio 2013 n. 16955; Cass., 17 maggio 2017, n. 12441; Cass., 23 settembre 2020, n. 19990. L'eventuale violazione di tale regola è ritenuta sindacabile in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (Cass., 24 luglio 2015, n. 15604).

²³ A conferma di ciò è possibile richiamare la nota sentenza della Cass., 19 giugno 2012, n. 10027, in *Foro it.*, 2014, 3, I, p. 936, con nota di G. TRISORIO LIUZZI e A. PROTO PISANI. In dottrina, L. P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, Padova, 1980, p. 210.

Dai dati acquisiti presso il Tribunale di Napoli è emerso che anche la prassi sembra orientarsi in questa direzione. E, infatti, negli ultimi anni (ci si riferisce al triennio 2020-2023) si è assistito a un incremento dei provvedimenti di riunione e a una notevole diminuzione dei casi di sospensione necessaria *ex art. 295 c.p.c.*²⁴, nell'ipotesi in cui le cause pendano innanzi al medesimo ufficio giudiziario.

La drastica diminuzione dei provvedimenti in esame la si può verificare confrontando i dati rilevati in alcune sezioni del Tribunale, dai quali si evince un notevole squilibrio tra il numero dei provvedimenti di sospensione disposti nel decennio 2000-2010, rispetto a quello attuale; e a ciò corrisponde in maniera direttamente proporzionale un aumento dei provvedimenti di riunione *ex art. 274 c.p.c.*

Il cambiamento registrato è dovuto, secondo quanto è stato riscontrato, a un incremento della settorializzazione all'interno dell'ufficio giudiziario. Con l'istituzione di sezioni specializzate, o semi-specializzate, si è infatti assistito a un aumento dei provvedimenti di riunione, dal momento che le cause connesse pendono, più frequentemente, innanzi alla stessa sezione.

Tale circostanza ha fatto sì che si verificasse un abbattimento delle barriere burocratiche, eliminando il preliminare passaggio all'ufficio del ruolo generale, già oberato di lavoro. La riunione diventa in questo modo un "affare" della singola sezione e viene sbrigativamente pronunciata dal presidente della stessa, alla stregua di quanto accade quando la causa o le cause pendono innanzi allo stesso giudice. L'attivazione del dialogo tra i giudici che operano all'interno della sezione contribuisce ad eliminare gli ostacoli visti in precedenza permettendo di giungere a provvedimenti di riunione che risultano essere frutto di una scelta concertata e ponderata.

A ben vedere, una soluzione analoga potrebbe essere adottata anche per le ipotesi in cui le cause pendono innanzi a sezioni diverse del Tribunale ma appartenenti alla medesima area (ad es. le sezioni IV e VI appartenenti macroarea dei "diritti reali" ovvero V e XIV afferenti a quella delle "esecuzione"); ma per far sì che ciò accada è necessario individuare un magistrato coordinatore dell'area – uno dei due presidenti di sezione – competente a disporre la riunione, una volta verificata la sussistenza dei presupposti.

Negli altri casi, invece, poiché l'ufficio ruolo generale si limita ad attrarre a sé i fascicoli, per poi trasmetterli al presidente – che di fatto non compie alcuna verifica in ordine ai presupposti, con la conseguenza che la scelta ricade sul giudice incaricato di decidere

²⁴ Per dimostrare quanto affermato è possibile richiamare, a scopo esemplificativo, alcuni dati raccolti nell'ambito del progetto MOD-UPP. Presso la sezione I, ad esempio, risultano sospesi 16 giudizi, tutti i provvedimenti di sospensione sono anteriori al 2020, ad eccezione di uno datato 6 ottobre. Ancora, nella sezione III risultano sospesi 32 giudizi, i provvedimenti di cui si ha notizia sono perlopiù antecedenti al 2020. Nella sezione V sono presenti 84 giudizi sospesi, i fascicoli con anno di iscrizione a ruolo maggiormente risalente sono stati sospesi nelle seguenti date: 18 maggio 2004; 31 gennaio 2006; 19 aprile 2001 e allo stato consta un solo procedimento sospeso nel triennio di riferimento. Infine, presso la sezione XIV sono presenti 86 giudizi sospesi, solo tre dei quali sono stati sospesi nel 2022.

entrambe le cause – il rischio è che vi sia un inutile dispendio di energie (dal momento che tale giudice potrebbe rifiutare la riunione), dettato soprattutto dall'assenza dei presupposti sulla riunione.

Si può concludere, dunque, affermando che il dialogo tra i magistrati adibiti alla stessa sezione incentiva scambio in tempo reale di informazioni ed è essenziale ai fini del corretto impiego dell'istituto in esame.

Ciò nonostante, si registra un ulteriore profilo critico, oltre quelli innanzi citati (*supra* § 2). Se la presenza di un minor numero di provvedimenti di sospensione è sicuramente un dato al quale bisogna guardare con favore è anche vero che, allo stesso tempo, il problema è ben lontano dal trovare una soluzione. È vero, infatti, che i giudici sono meno inclini, laddove la scelta sia possibile, a sospendere il processo prediligendo la riunione; tuttavia, vi sono casi in cui nessuno dei due provvedimenti in esame viene adottato, il che vuol dire che i processi – di regola, connessi o in rapporto di continenza – proseguono su binari paralleli, generando quell'inevitabile dispendio di energie processuali che la riunione dovrebbe prevenire.

Ciò perché, laddove le cause pendono innanzi a giudici diversi e questi ultimi non hanno modo di compiere alcuna verifica preliminare, il provvedimento è sempre frutto di una previa sollecitazione da parte del difensore il che potrebbe comportare, oltre alla conseguenza ora indicata, anche l'insorgenza di contrasti inconsapevoli tra decisioni rese nei diversi processi.

3. I compiti demandati agli addetti UPP.

A questo punto è possibile interrogarsi sul ruolo che l'addetto UPP potrebbe svolgere per porre rimedio ai problemi riscontrati.

Tuttavia, prima però di passare all'esame specifico dei compiti che sono (e che potrebbero) essere demandati agli addetti, è necessario soffermarsi preliminarmente sul modello organizzativo adottato dal Tribunale di Napoli con riguardo all'UPP.

Come è noto, l'ufficio per il processo è struttura organizzativa flessibile che varia a seconda delle esigenze dell'ufficio giudiziario nel quale si insedia²⁵.

Con specifico riferimento al Tribunale di Napoli, è bene chiarire che nella fase iniziale sono stati inseriti all'interno della compagine dell'UPP 139 addetti²⁶. Circa l'allocazione delle nuove risorse il modello organizzativo prescelto è quello del c.d. *one-to-one*; la scelta di assegnare gli addetti UPP, in *primis* alle singole sezioni, senza prevedere alcun meccanismo di rotazione, e

²⁵ L'art. 3, d. lgs. 151/2022, demanda al capo dell'ufficio (previa audizione dei presidenti di sezione e del dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità) la predisposizione del progetto organizzativo allo scopo di definire le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli, individuando il personale da adibire agli uffici.

²⁶ Sezione 1 (Area famiglia) n. addetti 7; sezione 2 (Area Diritto Commerciale) n. 12; sezione 3 (Tribunale delle Imprese) n. 7; sezioni 4-6 (Area Proprietà e Condominio) n. 14; sezioni 5-14 (Area Esecuzione) n. 12; sezione 7 (Fallimentare) n. 8; sezione 8 (Successioni e Responsabilità professionale) n. 12; sezione 9 (Area Locazioni) n. 7; sezione 10 (Contenzioso con la PA) n. 8; sezioni 11-12 (Area Contratti) n. 21; sezione 13 (Famiglia, Tutela, Protezione Internazionale) n. 10; sezione Lavoro n. 21.

poi, all'interno della stessa, a un singolo magistrato non è inusuale. L'obiettivo è senz'altro quello di creare una sorta di "addetto specializzato", che si forma all'interno della singola sezione e acquisisce sul campo conoscenze limitate alla materia di competenza della sezione stessa.

Oltre ad essere adibito alla singola sezione, l'addetto è poi assegnato ad uno o, più di rado, a due magistrati²⁷. Si prevede, dunque, che l'addetto venga associato in modo continuativo ed esclusivo a un magistrato, per svolgere funzioni di assistenza all'attività giurisdizionale.

Ciò che giustifica l'adozione di siffatto modello è che in tal modo gli addetti possono usufruire di un periodo di formazione approfondita sul tipo di lavoro da svolgere a diretto contatto con il giudice; inoltre, la prossimità fisica e la costante supervisione dell'operato dell'addetto consente una rapida acquisizione delle competenze di base. In questo modo il magistrato, contribuendo alla formazione del funzionario, è anche in grado di valutare l'opportunità di affidargli attività di maggior peso quali, ad esempio, la redazione di bozze di provvedimenti più complessi.

Il modello citato presenta alcuni indiscutibili vantaggi, oltre a quello della creazione di un rapporto fiduciario tra il magistrato e il "suo" addetto, ma anche alcune criticità.

Si osserva, infatti, che l'assegnazione degli addetti alla sezione contribuisce ad aumentare la specializzazione all'interno degli uffici; e ciò potrebbe portare alla creazione di gruppi composti da addetti UPP che si occupano solo di specifiche materie e col tempo contribuire a realizzare quella attività di supporto per il consolidamento degli indirizzi giurisprudenziali sezionali, che era annoverata dall'allegato II, n. 1, d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con modificazioni dalla Legge, n. 113 del 6 agosto 2021 a cui è seguito d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151) tra le mansioni degli addetti²⁸,

agevolando la creazione di banche dati giurisprudenziali della sezione, mediante l'individuazione di eventuali contrasti o orientamenti consolidati²⁹.

L'assegnazione alla sezione è un dato al quale bisogna guardare con favore ma a questo si dovrebbe probabilmente affiancare, in una prospettiva di maggior efficienza, un modello diverso dal c.d. *one to one*. L'affiancamento dell'addetto al singolo magistrato, infatti,

²⁷ Il dato indicato è stato ricavato tramite la somministrazione di questionari sottoposti agli addetti UPP e ai presidenti di ciascuna sezione del settore civile del Tribunale di Napoli. Dalle risposte è emerso che mentre inizialmente l'assegnazione dei funzionari era in un rapporto 1:1 (ogni magistrato aveva a disposizione un funzionario dell'UPP); successivamente, a causa della riduzione del numero di addetti in servizio, solo per alcuni magistrati è rimasta l'assegnazione iniziale mentre in altri casi il funzionario è assegnato a due magistrati.

²⁸ L. R. LUONGO, *Le funzioni degli «addetti» all'ufficio per il processo nel sistema della giustizia ordinaria», in Judicium online, 2022, § 3.*

²⁹ A tal riguardo si osserva che la realizzazione di tali banche dati è uno degli obiettivi annuali prefissati dalle singole sezioni del Tribunale di Napoli, come si evince dal documento di accompagnamento al format 2022. Dalla lettura del documento emerge, infatti, che la maggior parte delle sezioni intendono realizzare, tramite un costante confronto tra i magistrati sulle tematiche più frequenti, l'obiettivo dell'uniformità delle decisioni e della conseguente riduzione dei tempi della decisione, anche mediante la creazione di banche dati contenenti i provvedimenti più significativi.

presenta delle criticità legate al fatto che, da un lato, non vi è interazione tra l'addetto e altri magistrati adibiti alla sezione e, dall'altro, che l'addetto – proprio in forza del rapporto fiduciario che si instaura con il magistrato – diviene difficilmente sostituibile. E, infatti, non pochi problemi hanno causato le scoperture di organico determinate dalla migrazione dei funzionari verso posizioni professionali più gradite (il più delle volte a tempo indeterminato)³⁰. In alternativa allo schema ora illustrato vi sono altri modelli organizzativi dei quali ci si potrebbe avvalere per ovviare alle criticità riscontrate. In particolare, va valutata la scelta di collocare l'addetto all'interno di un *pool* al servizio di un'articolazione dell'ufficio giudiziario (che può coincidere con la singola sezione o con l'intera macroarea), il che ovviamente favorirebbe l'interazione con altri magistrati adibiti alla sezione, incrementando anche le conoscenze del singolo.

Tale soluzione tiene conto anche di un'ulteriore circostanza. Vero è che tra i compiti «preparatori e di supporto alla funzione giurisdizionale» ve ne sono alcuni che possono essere efficacemente espletati mediante l'affiancamento dell'addetto UPP al singolo magistrato (mi riferisco, in particolare, allo studio del fascicolo e alla redazione della scheda del processo, all'assistenza al magistrato nell'espletamento delle verifiche preliminari, alla predisposizione di bozze dei provvedimenti) ma, allo stesso tempo, vi sono attività che potrebbero giovare di una gestione accentrata³¹. Tra queste figurano senz'altro quelle prodromiche all'adozione di provvedimenti di riunione *ex artt.* 273 e 274 c.p.c.

A tal riguardo è bene precisare che allo stato gli addetti che affiancano il singolo magistrato compiono verifiche in ordine ai presupposti per la riunione³². In merito a ciò si potrebbe anche ipotizzare la creazione di un *pool* di addetti a supporto del presidente dell'ufficio giudiziario (ovvero, del presidente del gabinetto) ai quali affidare la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per la riunione, evitando che tale valutazione venga compiuta esclusivamente a valle dal magistrato individuato dal presidente dell'ufficio.

Demandare agli addetti tale attività contribuirebbe ad incrementare il numero di provvedimenti disposti a norma dell'art. 274 c.p.c. ed evitare che le cause connesse procedano su binari distinti, il che oltre a comportare un inutile dispendio di energie processuali può condurre anche all'emanazione di decisioni contrastanti. In questo modo, verrebbe demandata agli addetti anche la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 273 c.p.c., in luogo del 274 c.p.c., sgravando di conseguenza l'ufficio ruolo generale di tale valutazione (che neppure gli compete).

Inoltre, seppure si volesse restare fedeli al modello c.d. del *one to one* si potrebbe ipotizzare che l'addetto sia chiamato anche a compiere quella verifica in termini di opportunità – che di

³⁰ S. BOCCAGNA, *La nuova organizzazione del processo*, reperibile sul sito *aispc.it*, p. 26.

³¹ S. BOCCAGNA, *La nuova organizzazione del processo*, cit., p. 20.

³² È quanto è emerso dai questionari relativi alle attività svolte dai funzionari UPP, ai quali si è fatto cenno in precedenza (*retro*, nota 27).

regola sarebbe demandata al magistrato – sull’eventuale prosecuzione o separazione delle cause.

Infine, nelle mansioni previste dall’allegato II, n. 1, vi è anche quella del “supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell’ufficio”. Nell’ambito di questa attività è quindi auspicabile che venga affidato gli addetti – che hanno ricevuto una formazione iniziale che ha avuto ad oggetto anche lo studio degli strumenti informatici quali SICID e la *consolle* del magistrato – il compito di provvedere, una volta emanato il provvedimento *ex art.* 274 c.p.c., alla riunione telematica dei due fascicoli (in modo tale che dal SICID risultino entrambi), nonché il correlato compito di autorizzare i difensori ad accedere al fascicolo riunito, così da consentirgli di procedere ai depositi telematici.

Le attività ora indicate presuppongono l’adozione di un modello diverso rispetto a quello attualmente in uso. Una maggiore autonomia operativa dell’addetto è quindi auspicabile, per evitare che tale figura si riduca a mero esecutore di singoli atti richiesti di volta in volta dal magistrato, il che gli impedisce di avere una conoscenza più ampia della causa del suo complesso.

Sezione II: Il *simultaneus processus* nell’ipotesi in cui le cause (connesse) pendano innanzi a diversi uffici giudiziari.

1. La riunione dei procedimenti nelle ipotesi di continenza e connessione.

Spostando l’indagine sulla diversa ipotesi in cui le cause pendano innanzi a due diversi uffici giudiziari i problemi applicativi aumentano notevolmente.

Il primo ostacolo si pone sul piano teorico e riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 39 e dell’art. 40 c.p.c. La riunione tra i procedimenti, come è noto, può avvenire per ragioni di continenza o connessione, le differenze tra le due discipline, contenute rispettivamente nell’art. 39 e nell’art. 40 c.p.c. sono particolarmente significative.

In particolare, si osserva che mentre con riferimento alla continenza la giurisprudenza ammette che la riunione delle cause si possa realizzare in qualunque stato (e, seppure, con alcune precisazioni, grado)³³ del processo, la riunione disposta dal giudice per ragioni di

³³ Sul limite temporale di deducibilità della continenza di cause si erano costituiti, in giurisprudenza, quattro orientamenti, fra loro non necessariamente in contraddizione: *a)* per un primo, la continenza poteva essere dichiarata solo se il giudizio preventivamente instaurato non era stato rimesso al collegio e non risultava, quindi, già completamente esaurito (v. Cass., 16 marzo 1982, n. 1713 e Cass., 30 ottobre 1971, n. 3099); *b)* per un secondo, ferma l’impossibilità di una declaratoria di continenza fra giudizi che pendono in gradi diversi, non rilevava in modo alcuno il diverso stadio istruttorio dei procedimenti medesimi (v. Cass., 12 dicembre 1977, n. 5391,); *c)* un terzo si limitava a rilevare che non poteva esser dichiarata la continenza tra due giudizi i quali pendevano in gradi diversi, perché, in detti casi, il rapporto di continenza non era ipotizzabile (v. Cass., 15 luglio 1982, n. 4164; Cass., 23 aprile 1979, n. 2303; Cass., 4 novembre 1978, n. 5006; Cass., 14 maggio 1977, n. 1931; Cass., 28 luglio 1976, n. 2998; Cass., 5 aprile 1974, n. 972; Cass., 14 novembre 1972, n. 3373); *d)* infine un quarto, assolutamente minoritario, riteneva possibile la declaratoria di continenza anche tra due giudizi pendenti in gradi diversi quando in grado di

connessione è soggetta a limiti temporali più stringenti. Essa, infatti, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., non può essere eccepita dalle parti o rilavata d'ufficio dal giudice dopo la prima udienza, né la riunione può essere ordinata «quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse».

Inoltre, si ritiene che proprio gli stretti limiti temporali cui è soggetta la riunione a norma dell'art. 40 c.p.c., fanno sì che si assista a un incremento dei provvedimenti resi a norma dell'art. 295 c.p.c. Ciò accade proprio perché se la riunione non è più possibile il giudice dovrà provvedere a disporre la sospensione, in attesa che si concluda il processo avente ad oggetto la causa pregiudicante (con sentenza, anche non passata in giudicato).

L'interpretazione più ampia dunque dell'art. 39, comma 2°, diventa la via migliore per evitare quella dilazione temporale nella tutela insita inesorabilmente nella sospensione ex art 295 c.p.c.³⁴ e proprio in questa prospettiva la continenza diviene un utile strumento per deflazionare il contenzioso.

Per tali ragioni nel corso degli anni si è assistito a un ampliamento delle ipotesi di continenza e a una conseguente riduzione delle ipotesi di connessione di cause. Se, infatti, la dottrina tradizionale ricostruiva la continenza quale fenomeno affine alla litispendenza, ritenendo che la differenza tra i due istituti risiedesse nella sola diversità quantitativa fra le domande (si parla in tali casi di *litispendenza parziale*)³⁵, attualmente è prevalsa l'opinione che guarda alla continenza in una prospettiva funzionale³⁶. Secondo i sostenitori di tale impostazione la

appello si trovava la causa contenente e in primo grado la causa contenuta (v. Cass., 14 marzo 1972, n. 737). Secondo l'opinione attualmente prevalente la continenza può essere rilevata anche d'ufficio e anche oltre la prima udienza. Tuttavia, non può essere dichiarata se le cause pendono in gradi diversi e quando la causa preveniente sia già in fase di decisione, perché in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta delle cause (cfr., di recente, Cass., 15 luglio 2009, n. 16446). Per quanto concerne la litispendenza, invece, la giurisprudenza ammette la possibilità di dichiararla anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi (Cass., 12 dicembre 2013, n. 27846).

³⁴ In questo senso C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile. Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto processuale*, 1., Torino, 2019, p. 376.

³⁵ P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, Padova, 1943, p. 134; F. CARNELUTTI, *Istituzioni di diritto processuale italiano*, I, Roma, 1956, p. 256; E. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, 8 a ed., Milano, 2012, p. 73; C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, 1., Torino, 2014, p. 327; F. FRANCHI, *Delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione*, in *Commentario del codice di procedura civile diretto da E. Allorio*, 1., I, Torino, 1973, p. 412 s.; E. GARBAGNATI, voce *Continenza di cause*, in *Nss Dig. It.*, Torino, 1957, p. 404 s.; B. FABI, voce *Continenza di cause*, in *Enc. dir.*, Milano, 1961, pp. 649 ss.; G. GIONFRIDA, *Appunti sulla connessione e continenza di cause*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1960, p. 147; A. LORENZETTO PESERICO, *La continenza di cause*, Padova, 1992, pp. 118 ss. Sul punto, v. anche V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, cit., p. 139, per il quale il concetto di continenza non si riferirebbe a una differenza meramente quantitativa tra i *petita* ma a quelle cause che da un punto di vista quantitativo si trovino in un rapporto di continente a contenuto e, infatti, ritiene che «casi tipici sono offerti dall'accertamento incidentale e dal cumulo obiettivo».

³⁶ In dottrina, tale tesi è stata affermata, sia pure sotto la vigenza del codice del 1865, da E. REDENTI, *Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano, 1939, p. 337, il quale riteneva ricorresse continenza quando «una causa contiene, comprende o coinvolge, in tutto o in parte, attualmente o virtualmente, in senso parallelo o inverso, avendo riguardo alla domanda o alle eccezioni, anche la materia dell'altra». In seguito, aderisce a tale opinione E. MERLIN, *Su alcune ricorrenti questioni in tema di procedimento monitorio, continenza e azione in prevenzione*, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, p. 609 s. La tesi citata trova ampia

continenza, rispondendo all'esigenza di prevenire conflitti pratici tra i giudicati, ricomprende al suo interno tutte le ipotesi in cui vi possa essere un'interferenza negli effetti pratici delle pronunce. Tale tesi ha avuto ampio seguito anche in giurisprudenza³⁷, la quale estende l'ambito di applicazione dell'istituto in esame alle ipotesi in cui fra le cause sussista un *rapporto di interdipendenza* «tale che la decisione dell'una causa sia presupposto per la decisione dell'altra»³⁸; ovvero qualora fra le due cause sussista un nesso di pregiudizialità logico-giuridica «tale per cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni»³⁹; o, ancora, quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle *causae petendi*⁴⁰.

Ovviamente per poter ricomprendere queste ipotesi nello schema della continenza di cause è necessario adottare un'interpretazione dell'art. 39, comma 2°, che si discosti dallo schema «contenente-contenuto», posto che nei casi ora menzionati non vi è una causa che ricomprende l'altra. In questa direzione depone, del resto anche il dettato normativo. Invero, il comma 2° dell'art. 39 c.p.c. non stabilisce una *vis attractiva* della causa contenente in quella contenuta e, infatti, dispone che il giudice adito successivamente dichiari la continenza non quando il primo giudice sia quello della causa «contenente», bensì quando il primo giudice sia competente a conoscere anche della seconda; il che potrebbe accadere anche quando il primo giudice sia stato investito della causa meno ampia⁴¹.

Estendere l'ambito di applicazione dell'istituto della continenza di cause equivale dunque a ridurre le ipotesi di connessione, soggette – come si è detto – alla disciplina prevista dall'art. 40 c.p.c., nonché dell'art. 295 c.p.c. laddove il primo non fosse applicabile.

illustrazione nello studio di G. SCARSELLI, *Note in materia di continenza di cause nel processo ordinario di cognizione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1986, p. 1370 ss.

³⁷ Cfr., *ex multis*, Cass., 25 luglio 2012, n. 13161; Cass., 15 ottobre 2010, n. 21333; Cass., 18 marzo 2003, n. 4006; Cass., 4 marzo 2002, n. 3109; Cass., 19 aprile 2001, n. 5837; Cass., 24 febbraio 2000, n. 2109.

³⁸ Cfr. Cass., 3 ottobre 2012, n. 16831; Cass., 14 luglio 2011, n. 15532; Cass., 15 ottobre 2010, n. 21333.

³⁹ *Ex multis*, Cass., 6 settembre 2002, n. 12995.

⁴⁰ Cass., 1° ottobre 2007, n. 20600; Cass., 1° ottobre 2007, n. 20596. A tal riguardo si è soliti discorrere in dottrina di continenza *biforcata* o *parziale*, che sussiste allorché due cause hanno una parte in comune e in più, ciascuna, un proprio elemento che la contraddistingue rispetto all'altra. Cfr. G. SCARSELLI, *Note in materia di continenza di cause nel processo ordinario di cognizione*, cit., p. 1381 e A. LORENZETTO PESERICO, *La continenza di cause*, cit., p. 25.

⁴¹ G. SCARSELLI, *Note in materia di continenza di cause nel processo ordinario di cognizione*, cit., p. 1386, nota 62; E. MERLIN, *Su alcune ricorrenti questioni in tema di procedimento monitorio, continenza e azione in prevenzione*, cit., p. 609 e s. Nel senso opposto, ossia che la riassunzione debba avvenire sempre davanti al giudice della causa contenente, v. E. GARBAGNATI, *In tema di continenza di cause*, in *Foro Pad.*, 1953, I, p. 1267; *Id.*, *Ancora in tema di continenza di cause*, *ivi*, 1954, I, p. 163. Sul punto v. anche A. MASSARI, *Continenza di cause e giudizio pendente di impugnazione*, in *Giur. it.*, 1954, I, 1, c. 429.

2. Dalla teoria alla prassi (quasi inesistente).

Per quanto concerne l'ipotesi di cui trattasi, nelle quali le cause in rapporto di connessione e di continenza pendano innanzi ad uffici giudiziari diversi, vi è da dire che tale evenienza si verifica soprattutto nelle ipotesi in cui concorrono diversi criteri di competenza, sicché può accadere che le parti instaurino le diverse cause innanzi a uffici giudiziari diversi; al contrario se il criterio di competenza è univoco difficilmente il problema si presenta nella prassi.

Tuttavia, all'esito della ricerca svolta presso il Tribunale di Napoli mediante l'ausilio degli strumenti informatici di cui si è detto in premessa non è stato possibile rinvenire tali provvedimenti. In particolare, non figurano allo stato provvedimenti pronunciati a norma dell'art. 39, comma 2°, c.p.c. né provvedimenti di riunione disposti a norma dell'art. 40 c.p.c. Oltre ad essere impossibile fare una ricerca "per contenuto", il SICID non segnala in alcun modo l'eventuale presenza di provvedimenti di tal fatta; né al contempo tali dati possono essere ricavati mediante l'ausilio del Pacchetto ispettori, nel quale non figurano allo stato processi definiti mediante provvedimenti di riunione disposti a norma dei citati articoli.

La ragione della scarsa (se non addirittura inesistente) produzione di tali provvedimenti risiede ad avviso di chi scrive nella difficoltà per il magistrato investito della decisione di una causa di verificare l'eventuale esistenza dei presupposti per dichiarare la continenza o per predisporre la riunione. Ciò, infatti, accade esclusivamente nei casi in cui siano i difensori a sollecitare l'esercizio dei poteri di riunione.

A differenza delle ipotesi di cui sopra, nelle quali la cancelleria – o, come suggerito, gli addetti UPP – potrebbero compiere delle verifiche in ordine ai presupposti per l'emanazione dei provvedimenti di riunione, nei casi qui in esame invece un controllo di questo tipo non è realizzabile essendovi un difetto di comunicazione tra i sistemi informatici attualmente in uso. Tali sistemi, originariamente progettati per essere distrettuali, contengono al loro interno esclusivamente i dati relativi alle cause pendenti innanzi al singolo ufficio giudiziario.

La conseguenza di ciò è che, se il giudice non ha strumenti a sua disposizione per poter verificare l'esistenza dei presupposti applicativi delle norme in esame, non solo (come si dirà a breve) aumentano i provvedimenti di sospensione *ex art.* 295 c.p.c., poiché si viene a conoscenza del nesso tra le cause in un momento in cui gli è preclusa la riunione, o perché le cause pendono ormai in gradi diversi divenendo inapplicabile la previsione dell'art. 39, comma 2°, c.p.c., ma che la sospensione diviene un strumento del quale le parti si potrebbero avvalere a scopi dilatori.

2.1. (segue) I provvedimenti di sospensione.

L'esame dei provvedimenti di sospensione *ex art.* 295 c.p.c. reperiti tramite SICID conferma quanto sinora affermato. Le problematiche relative ad essi possono essere così sintetizzate. In primo luogo, si segnala una certa riluttanza dei giudici rispetto all'applicazione dell'art. 39, comma 2°, c.p.c. nelle ipotesi di pregiudizialità logica. Vi sono casi quali ad esempio la

contemporanea pendenza di due cause, l'una avente ad oggetto la validità del contratto preliminare e l'altra promossa a norma dell'art. 2932 c.c., nei quali si è soliti applicare l'art. 295 c.p.c. nonostante le stesse si trovino nello stesso stato. Abbiamo poi casi nei quali in un processo si discute della validità del contratto principale e in altri dei suoi effetti, si pensi al caso in cui pendano due cause l'una nella quale si chiede di accertare la validità del contratto di fideiussione e l'altra che ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai garanti. Anche in questi casi la fattispecie è soggetta alla disciplina della sospensione per pregiudizialità dipendenza, nonostante non incorrano le limitazioni temporali cui è soggetta la dichiarazione di continenza.

Vi sono poi casi di connessione per pregiudizialità dipendenza, nelle quali il rilievo intempestivo della connessione preclude di fatto la riunione dei procedimenti. Ciò accade in diverse ipotesi, per citarne una, basti pensare al caso in cui pendono innanzi a due uffici giudiziari una causa avente ad oggetto il disconoscimento della paternità e un'altra di dichiarazione giudiziale di altra paternità⁴².

L'applicazione indiscriminata dell'art. 295 c.p.c. alle ipotesi generalmente riconducibili all'art. 39, comma 2°, c.p.c. e 40 c.p.c., determina al contempo un inevitabile incremento dei provvedimenti di sospensione disposti a norma dell'art. 337 c.p.c., dal momento che – secondo la giurisprudenza – le parti possono riassumere il giudizio sospeso dopo che il primo sia stato definito (con sentenza non ancora passata in giudicato) ma il giudice, dinanzi al quale avviene la riassunzione, può disporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2°, c.p.c. ogni qual volta ritenga di “non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunciata nel primo giudizio”⁴³.

2.2. I problemi connessi all'utilizzo dei sistemi informatici attualmente in uso.

Tra le mansioni previste oltre che dal d.l. 80/2022, anche dall'art. 5 del d.lgs. 151/2022, vi è – come si è detto – quella di «supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici». Tale attività presuppone però che i sistemi informatici attualmente in uso consentano agli addetti di estrarre informazioni rilevanti al fine di provocare il potere di riunione da parte del giudice. Se tale «controllo» è, come si è visto, possibile nell'ipotesi in cui le cause pendano innanzi allo stesso ufficio, una verifica simile non è invece attuabile se i procedimenti pendono innanzi a uffici giudiziari diversi.

A tal proposito è bene però differenziare alcune ipotesi. Se, infatti, le cause identiche o connesse pendono innanzi a giudici appartenenti al medesimo distretto, o a una stessa area territoriale, un controllo in ordine alla sussistenza dei presupposti per la riunione potrebbe essere effettuato proponendo un'istanza al C.S.I.A. (Coordinamento Interdistrettuale per i

⁴² Sul punto, v. Cass., 22 marzo 2023, n. 8268.

⁴³ Cass., 19 giugno 2012, n. 10027, cit.

Sistemi Informativi Automatizzati)⁴⁴. Il C.S.I.A. di Napoli ha competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d'appello di Bari, Catanzaro, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria e Salerno e ha accesso ai sistemi informatici di tali uffici giudiziari. Cosicché il magistrato (o l'addetto), sempre a seguito di una segnalazione della parte, potrebbero rivolgersi all'ufficio in questione per poter verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei procedimenti. Tuttavia, al momento il C.I.S.I.A., pur avendo i mezzi per compiere tale verifica, per ragioni di *privacy* non fornisce alcuna informazione ai magistrati circa le pendenze in altri uffici giudiziari.

Quello della *privacy* risulta in effetti un falso problema. Com'è noto, infatti, il novellato codice della *privacy* prevede all'art. 2-duodecies un regime peculiare rispetto al trattamento dei dati personali per «ragioni di giustizia». La disposizione cit. prevede al comma 1° una delimitazione dell'area soggettiva del trattamento dei dati personali, stabilendo «nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado [...]». Invero, si ritiene che la locuzione citata, oltre a voler ricomprendere le magistrature diverse da quella ordinaria, si estenda a tutti coloro che sono addetti all'ufficio giudiziario e che svolgano attività strumentali alla funzione giurisdizionale⁴⁵. Quanto invece all'ambito oggettivo delle ragioni di giustizia, il comma 4° definisce i trattamenti per ragioni di giustizia quelli «correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie». Da tale norma si ricava dunque che non vi sarebbero ostacoli all'eventuale controllo da parte del giudice in merito a una causa instaurata innanzi a un diverso ufficio giudiziario, giacché tale attività è finalizzata al soddisfacimento di esigenze di economia processuale e giustizia della decisione.

Oltre a ciò, è bene sottolineare si sta procedendo alla creazione di un *Data Lake*, ossia di un *repository* centralizzato che consente di archiviare grandi quantità di dati nel loro formato nativo, provenienti da molte fonti diversificate e disomogenee⁴⁶. La creazione di un Sistema

⁴⁴ Gli Uffici C.I.S.I.A., nel rispetto delle linee guida del Direttore generale e degli uffici centrali, hanno il compito di:

- a) gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia, per tutti gli uffici del Ministero, uffici amministrativi e gli uffici giudiziari, per il territorio di propria competenza;
- b) garantire la corretta diffusione ed assistenza territoriale per le postazioni di lavoro, piattaforme di collaborazione e produttività individuale, sistemi di audio/video e le applicazioni ministeriali;
- c) gestire la domanda dei fabbisogni di beni e servizi informatici territoriali in coordinamento con gli uffici centrali;
- d) assicurare la diffusione presso gli uffici del territorio delle soluzioni e dei sistemi informativi automatizzati e la realizzazione delle soluzioni di telecomunicazione e fonia;
- e) garantire il rispetto delle linee guida e procedure di sicurezza informatica;
- f) fornire supporto agli uffici centrali, per la realizzazione, diffusione e gestione dei siti internet degli uffici giudiziari.

⁴⁵ P. C. RUGGIERI, *Privacy e processo civile*, Roma, 2022, p. 92.

⁴⁶ Dal documento del Ministero della Giustizia denominato "Ricognizione della digitalizzazione del processo civile e penale e della transizione digitale del Ministero della Giustizia" consultabile sul sito www.giustizia.it, emerge che tra i progetti di ricerca avviati dal Ministero della giustizia vi è, per l'appunto, la creazione del *Data Lake*. Sempre nel documento si legge che «L'adozione di un sistema di *Data Lake* può rappresentare una svolta per la digitalizzazione della Giustizia, perché consente un notevole ampliamento delle informazioni alle quali si ha accesso, grazie a un set potenzialmente infinito di tipologie di dati; è in sostanza il quesito di analisi a determinare la selezione dei dati dai quali attingere informazioni. Così, nel *Data Lake*,

centrale di raccolta dati dovrebbe consentire – in base a quanto emerge dai documenti ministeriali – di effettuare «*benchmarking* (valutazioni) comparativi tra Tribunali e unità operative di Tribunali e *benchmarking* temporali. Il sistema permetterà di individuare aree di inefficienza e, tramite analisi sulle sequenze temporali di attività e sui flussi di lavoro, consentirà ai Dirigenti Giudiziari, ai Dirigenti Amministrativi, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero e al Parlamento, secondo le rispettive competenze, di elaborare nuovi e più efficienti modelli organizzativi, o di gestione del processo giurisdizionale».

La sua messa in atto però dovrebbe anche garantire – obiettivo che non emerge espressamente dai documenti – una connessione tra i diversi uffici giudiziari, al fine di garantire lo scambio di informazioni in tempi rapidi. Ovviamente per motivi *privacy* l'accesso a un sistema siffatto deve essere consentito solo ad utenti riconosciuti, quali giudici, ausiliari e addetti UPP.

Solo mediante l'attuazione di tale progetto sarà possibile verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 39, comma 2°, e 40 c.p.c. Tuttavia, la creazione di un sistema centralizzato di per sé non è sufficiente giacché bisogna fare i conti con la riluttanza dei giudici che – nonostante la tendenza della giurisprudenza di legittimità – non ricorrono alla continenza, se non con riguardo ai casi riconducibili *stricto sensu* alla litispendenza parziale.

Federica Pinto

Ricercatrice dell'Università degli studi di Napoli Federico II

Già assegnista dell'Università degli studi di Napoli Federico II nell'ambito del progetto “Modelli Organizzativi e Innovazione Digitale: il Nuovo Ufficio per il Processo per l'Efficienza del Sistema - Giustizia (MOD-UPP)”

la ricerca accede a tutte le informazioni disponibili, indipendentemente dalla sorgente che le ha generate. In definitiva, con il *Data Lake* sono potenzialmente illimitati modi di interrogare i dati e di applicare ad essi una grande varietà di *tool* differenti».